

Comune di MESAGNE
Provincia di Brindisi

Regolamento
CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED
AREE PUBBLICHEOSA

- C.O.S.A.P. -

**Testo coordinato con
le modifiche
giusta deliberazione
C.C. n.45 del
25.07.2014**

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Definizioni

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nell'ambito del territorio del Comune di MESAGNE

Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:

- per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- per "concessione", l'atto amministrativo mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
- per "occupazione" o "occupare", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;

per "Regolamento", il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;

- per "suolo pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Articolo 2 Ambito e scopo del Regolamento

1. - il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti nell' articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca o decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il Regolamento in oggetto.

2.- il Regolamento, pertanto, disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.

3. - le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi ed aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Articolo 3
Il funzionario addetto al canone

1. - E' funzionario responsabile della gestione del canone il dipendente comunale, designato dal Dirigente o Responsabile del Servizio ad esaminare le richieste di occupazione ed a rilasciare l'eventuale atto di concessione.
2. - In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l' affidatario.
3. - In particolare, il funzionario comunale:
4. - Cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego):
 - cura tutte le operazioni utili alla acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva ed applica le sanzioni;
 - sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
 - appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva;
 - (in caso di gestione del canone affidata a terzi) verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario della gestione del canone, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle condizioni stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti rilevanti in materia di canone di concessione.

Il Comando di Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio Comunale, segnalando le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione. A tal fine l'Ufficio competente al rilascio della concessione trasmette copia degli atti di concessione deliberati non oltre cinque giorni da quello nel quale sono divenuti esecutivi.

Titolo II
OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

CAPO I
OCCUPAZIONI

Articolo 4
Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. - Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge, con particolare riferimento al Nuovo Codice della strada approvato con DLgs. 30.04.1992, n.285, come modificato dal DLgs. 10/09/1993, n.360 e relativo regolamento di esecuzione, al DLgs. per il riordino della Finanza degli enti Locali n.504 del 30/12/1996, n.662 e all'art 63 del Dlgs. 15 dicembre 1997, n. 446. e di regolamento. (Nota per i Comuni con centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti)

2. - Sono comprese nelle aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone, i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati a norma dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 IL 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. - Le Occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee:

a) - sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) - sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

4. - Le occupazioni permanenti, a loro volta possono essere:

a) - "pluriennali", quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali a titolo esemplificativo, i passi carrai, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettati sul suolo pubblico, le tende solari e le pensiline, chioschi e le edicole, ecc.);

b) - "annuali" quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.

5. - Le occupazioni temporanee di cui alla lettera b) del comma 3, possono essere ad ore, giornaliera o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.

6. - Ai fini dell'applicazione del canone:

a) - sono considerate permanenti anche le Occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;

b) - sono considerate temporanee:

b/1 - le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;

b/2 - le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno. In tal caso si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20%.

7. - Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

Articolo 5

Occupazioni per l'esercizio del commercio

Per le Occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo II del precitato decreto.

Articolo 6

Altre occupazioni

1. - La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi ed alle consuetudini locali in materia. Le relative superfici si calcolano in ragione del 50% fino a 100mq, del 25% da 101 a 1000 mq e del 10% oltre i 1000 mq.
2. - Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.
3. - L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione.
4. - Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno e simili, realizzate nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all'articolo 7, comma 6.
5. - Le autorizzazioni e le concessioni, relative a tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità delle norme del regolamento edilizio. Per ragioni di decoro dei luoghi, il Sindaco può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buon stato o che non risultino più compatibili con l'ambiente circostante.

CAPO II

LA CONCESSIONE

Articolo 7

Richiesta di occupazione

(articolo modificato con delibera di C.C. n. 26 del 7/6/2011)

1. - Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all'articolo 4 deve presentare apposita domanda al competente ufficio comunale, che ne rilascia ricevuta, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o di autorizzazione.
- 2.- La domanda va redatta in carta legale, su apposito modulo predisposto dal Comune. Comunque, essa deve contenere, a pena di nullità:
 - a) - nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
 - b) - nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
 - c) - l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
 - d) - l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si intende svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che s'intende eseguire e le modalità di uso dell'area;
 - e) - la durata e la frequenza o la fascia oraria della occupazione;
 - f) - l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;
 - g) - la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

3. - Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata. Inoltre, il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.

4. - In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto (come per le occupazioni di cui agli articoli 5 e 6), costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

5. - E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alle esecuzioni di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

6. - Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita da regolamento di Polizia Urbana (o, se non prevista da tale regolamento, non superiore a trenta minuti) e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 8, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.

La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

Articolo 8

Istruttoria della richiesta

1. - La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica e il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire i pareri del Comando di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico Comunale e delle eventuali Commissioni comunali competenti in materia.

2. - Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Comunque, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data in cui questa è pervenuta via posta al Comune. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al Responsabile del procedimento tali autorizzazioni.

Articolo 9

Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale

1. - In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario competente rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.

2. - L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'articolo 7;
 - b) - le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
 - c) - la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione; d) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;
 - d) - l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'articolo 13.
 - e) - i pareri rilasciati dagli Uffici indicati nell'art. 9 del presente Regolamento.
3. - Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
4. - La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.
5. - L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.
6. - Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, in numerario o titoli di Stato, o di una fidejussione bancaria o assicurativa, qualora:
 - a) - l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dalla occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio comunale.
7. - L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del servizio, su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.
8. - Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Comune.

Articolo 10

Durata

(articolo modificato con delibera di C.C. n. 45 del 25/7/2014)

1. - Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni cinque, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.
2. - Il periodo di validità delle autorizzazioni e delle concessioni è stabilito dal funzionario responsabile del servizio competente, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.
3. - In casi particolari, debitamente motivati in funzione degli usi previsti, possono essere stabilite, con apposito atto di Giunta comunale, durate diverse soggette a specifiche convenzioni.
4. - Sono tali ad esempio le occupazioni che prevedono la realizzazione di interventi edilizi nell'ambito dell'area da occupare, o di interventi di riqualificazione urbana, che richiedono investimenti per i quali, al fine di poter ammortizzare le somme investite, è necessario avere certezza del periodo di concessione.

Articolo 11

Titolarità della concessione

1. - La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale; per cui non è consentita la subconcessione.
2. - E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.
3. - Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune; il quale, in caso di accoglimento, fatta eccezione per il caso di cui al comma 4, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.
4. - Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 3 nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, e di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carrabile, fermo restando l'obbligo di comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone.

Articolo 12

Rinnovo e disdetta della concessione **(articolo modificato con delibera di C.C. n. 25 dell'11/04/2014)**

1. - I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. - Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo, allegando copia dell'avvenuto versamento del canone.
3. - Il concessionario, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga almeno 3 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga, allegando copia dell'avvenuto versamento del canone.
4. - Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

Articolo 13

Obblighi del concessionario

1. - Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
2. - Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:
 - a) - di esibire, a richiesta degli addetti comunali, o a personale della ditta concessionaria l'atto che autorizza l'occupazione;
 - b) - di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;

- c) - di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 10;
- d) - di versare il canone alle scadenze fissate.

Articolo 14

Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. - Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, (Ufficio Tecnico o Comando di Polizia Municipale) senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. - La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
3. - Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.
4. - La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
5. - Alla restituzione provvede il medesimo funzionario comunale che ha revocato la concessione.
6. - Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.
7. - La sospensione temporanea della concessione o autorizzazione per parziale pagamento del canone sino alla regolarizzazione del dovuto.

Articolo 15

Decadenza ed estinzione della concessione

1. - Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:
 - a) - qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
 - b) - per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
 - c) - se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;
 - d) - per violazione delle norme di cui all'articolo 11, relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
 - e) - per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
 - f) - se, in caso di occupazione temporanea senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 5 giorni successivi al conseguimento dell'autorizzazione.

2. - La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, ne esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. - Sono causa di decadenza della concessione:

a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, salvo quanto disposto nell'art.11, comma 4;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

4 - La decadenza è dichiarata dal Responsabile del servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Articolo 16

Limiti delle occupazioni

(articolo modificato con delibera di C.C. n. 5 del 3/2/2003)

1. - Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo Regolamento.

2. - Fuori dai centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della strada.

3. - Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita purché sia garantito il libero passaggio dei pedoni e dei portatori di handicap . Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale sempre che sia escluso il traffico veicolare.

4. - All'interno delle zone di rilevanza storico - ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

5. - All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

6. - Per l'occupazione suolo pubblico con tavolini, sedie ombrelloni, tende, fioriere, banchi frigo c/o espositori in prossimità di esercizi commerciali:

a) - E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, salvo che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del comune ad ottenerne la rimessa in pristino.

b) - Non sono ammissibili concessioni in prossimità di chiese o luoghi di culto c/o concessioni nel Centro Storico quando non compatibili urbanisticamente con monumenti e edifici di particolare pregio architettonico.

c) - In ogni caso l'area da occupare con tavolini, sedie, fioriere, ecc. deve essere posta in adiacenza all'esercizio commerciale del richiedente e la sua superficie deve essere proporzionale, salvo casi particolari, al prospetto del locale stesso.

d) - Le caratteristiche dei materiali utilizzati, nonché le tipologie ed i colori degli arredi devono essere in sintonia con l'arredo urbano dell'area e costituire elementi di decoro urbano

- e) - L'occupazione di spazi ed aree pubbliche non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali ed in particolar modo andranno osservati i seguenti criteri:
- I) - in prossimità di incrocio l'occupazione non dovrà essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;
 - II) - non è consentito occupare sede stradale soggetta a divieto di sosta;
 - III) - l'area occupata non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici;
- f) - L'area oggetto di occupazione deve essere delimitata, salvo comprovati casi specifici, da vasi c/o fioriere ravvicinati, contenenti piante verdi (essenze consigliabili per effetto siepe tipo ligustro, laurus cerasus, ilex aquifolium, ecc), tenuti a regola d'arte e di forma, materiale e dimensioni descritti nel progetto. Qualora, per il poco spazio disponibile, non fosse possibile delimitare l'area occupata con vasi c/o fioriere si possono collocare ringhiere e/o pannelli grigliati, il cui corretto inserimento sarà valutato dall'Ufficio Tecnico.
- g) - Per collocare tende, tendoni, insegne e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe o dei pubblici esercizi è richiesta l'autorizzazione edilizia comunale e come per gli altri elementi di arredo essi devono essere in sintonia con l'arredo urbano dell'area e costituire elementi di decoro urbano.
- h) - Fermo restando quanto previsto all'articolo 7 chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche, deve allegare alla domanda quanto segue:
- I) - un progetto planimetrico o una planimetria di prospetti e sezioni che dia conto dello stato dei luoghi e della modifica che ne deriva dalla proposta presentata,
 - II) - una relazione dettagliata con indicazione di forme, materiali e colori delle tipologie di arredo che si intendono utilizzare nonché il disegno ed eventualmente le fotografie degli oggetti con i quali si intende occupare lo spazio l'area richiesta.

Articolo 17

Uso dell'area concessa

1. - Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. - Deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico e privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.
3. - I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

Articolo 18

Occupazioni abusive

1. - Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale.
2. - Sono, altresì, considerate abusive:
 - a) - le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;

- b) - le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima
3. - In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonchè la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso il quale, vi provvede l'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.
4. - Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi anno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.
5. - Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui all'articolo 37, in base all'ammontare del canone per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente da quanto disposto al comma 3. Comunque, il pagamento delle sanzioni non sana la irregolarità della occupazione.
6. - Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale.
7. - In caso di gestione del servizio il concessionario è tenuto a segnalare le occupazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Titolo III CANONE DI CONCESSIONE

CAPO I ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Articolo 19 Istituzione ed oggetto del canone di concessione

1. - L'occupazione, anche senza titolo, sia permanente che temporanea, di strade, aree relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa; e ciò, a rescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale e' autorizzata l'occupazione.
2. - E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e termini di legge, salvo che l'occupazione non era preesistente alla data di costituzione della servitù .
3. - Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

Articolo 20 Criteri per la determinazione della tariffa del canone (articolo modificato con delibera di C.C. n. 25 dell'11/04/2014)

Ai fini dell'applicazione del presente articolo il consiglio comunale stabilisce le tariffe espresse in metri quadrati o metri lineari tenendo conto dei criteri di cui al presente articolo e dei

coefficienti moltiplicatori individuati nell'allegato d) al presente regolamento. Le variazioni alle tariffe stabilite nel presente regolamento saranno successivamente determinate dalla Giunta Municipale, ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera F, del decreto legislativo n. 267/2000

- a) - classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) - entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
 - c) - durata della occupazione;
 - d) - valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.
2. - Le tariffe di cui al comma 1 saranno aggiornate annualmente, con atto della Giunta comunale, in base al tasso d'inflazione programmato dalla legge di bilancio dello Stato.

Articolo 21

Classificazione del suolo pubblico (articolo modificato con delibera di C.C. n. 26 del 7/6/2011)

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in numero di due categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

.A tale effetto ed a modifica della deliberazione n.107 del 29/12/1994, le strade, le piazze, gli spazi e le altre aree pubbliche del Comune di Mesagne sono classificate in due categorie, come da elenco allegato a) al presente regolamento

2. La seconda categoria comprende anche tutte le altre vie, piazze, corsi, ecc. residuali, non compresi nell'elenco allegato.

Articolo 22

Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone

1. - Il canone è commisurato alla entità della occupazione, in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima.

In caso di copertura con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con manufatti, la superficie delle sporgenze è commisurata separatamente rispetto all'area sottostante (semprechè si determini una tariffa base diversa per le tende, rispetto a quella per l'occupazione del suolo).

2. - Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

3. - Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.

4. - La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10 per cento.
5. - Per le occupazioni permanenti, effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con l'atto di concessione.

Articolo 23

Occupazione permanente. Disciplina e tariffe. (articolo modificato con delibera di C.C. n. 25 dell'11/04/2014)

1. - Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde una autonoma obbligazione patrimoniale a carico dell'utente. Esso è commisurato alla superficie occupata e si applica sulla misura base di tariffa che è così stabilita:
- a) prima categoria: € 43,600 al mq
- b) seconda categoria: € 36,250 al mq
- la tariffa base innanzi stabilita è ridotta del 50% per l'occupazione relativa ai passi carrabili.
- La tariffa è parimenti ridotta del 90% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che sulla base di elementi di carattere oggettivo risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
- La tariffa prevista per i passi carrabili è ridotta del 40% per i passi carrabili costruiti in zona Pip, in applicazione dell'art.20, comma 1, lettera b) (entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari);

Articolo 24

Passi carrabili o pedonali: criteri di determinazione della superficie. (articolo modificato con delibera di C.C. n. 25 dell'11/04/2014)

1. - Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietre od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Sono considerati accessi pedonali quelle aree di transito identificabili da manufatti, porte, portoni, cancelli ecc., intese a permettere l'accesso dei pedoni alla proprietà privata, che palesemente non consenta l'utilizzo del medesimo come carrabile.2
2. - I passi carrabili devono essere individuati, a cura dell'intestatario, con l'apposito segnale, previa autorizzazione del comune. il segnale deve essere determinato secondo quanto previsto dal vigente codice della strada, e deve contenere l'indicazione del numero dell'autorizzazione, e la data del rilascio della stessa. La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto.
3. - Per i soli passi carrabili si considera una profondità "convenzionale" pari a metri lineari uno.
- 4- Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune il canone va determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

5. - Sono esclusi dal canone gli accessi dei portoni e dei garage che si aprono direttamente sulla pubblica via, cioè nei casi in cui la banchina stradale sia inesistente.
6. - Su espressa richiesta del proprietario di passo carrabile a raso e tenuto conto delle esigenze di viabilità, il Comune, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, dispone il divieto di utilizzazione dell'area antistante l'accesso medesimo. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non si estende oltre la superficie di dieci metri quadrati. Non è comunque consentita alcuna opera né l'esercizio di alcuna attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone da corrispondere per l'anzidetta occupazione è determinato nella misura del 20% della tariffa ordinaria.

Articolo 25

Occupazioni temporanee - discipline e tariffe (articolo modificato con delibera di C.C. n. 25 dell'11/04/2014)

1. - Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla effettiva superficie occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dall' art. 21 in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
2. - Il canone si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alla seguente misura base giornaliera di tariffa :
prima categoria € 2,600 al mq
seconda categoria € 2,400 al mq
3. - Le misure di tariffa, determinate per ore e fasce orarie, non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a € 0,10 al mq.
4. - Per le occupazione di suolo comunale per fascia oraria fino a 12 ore - la tariffa è ridotta del 35%.
5. - Alle occupazioni di suolo comunale di durata non inferiore a 15 gg.- la tariffa è ridotta del 30%;
6. - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%, previo versamento anticipato del canone dovuto;
- 7.- Per le occupazioni temporanee realizzate nelle aree mercatali dagli operatori commerciali disabili durante lo svolgimento dei mercati settimanali la tariffa è ridotta del 50%. Il grado di disabilità, ai fini dell'utilizzo del beneficio, è fissato, nel minimo, all'80%.

Articolo 26

Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina

Sono parimenti soggetti al presente regolamento :

1. - Le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come definito negli articoli precedenti, con esclusione dei balconi, delle verande, dei bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
2. - Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse.
3. - Il comune proprietario ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti. Quando, però il trasferimento viene disposto per l'immissione

delle condutture dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Articolo 27

Criteri di determinazione del Canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo (articolo modificato con delibera di C.C. n. 26 del 7/6/2011)

1 - Per le occupazioni comunali del sottosuolo e soprassuolo stradale di cui al punto 2 dell'articolo precedente, in prima applicazione il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alla classe del Comune di Mesagne.

2. - Qualora l'ente provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre il canone di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.

Articolo 28

Distributori di carburante e tabacchi. (articolo modificato con delibera di C.C. n. 26 del 7/6/2011)

1. - Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato, e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo.

2. - Se il distributore è posto su area non pubblica, e tuttavia è occupata parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato, fermo restando il canone dovuto per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo del manto stradale.

3.- Per i distributori prospicienti su strade appartenenti a diverse categorie, il canone è commisurato in base alla tariffa della strada di categoria più elevata.

Articolo 29

Durata dell'occupazione (articolo modificato con delibera di C.C. n. 25 dell'11/04/2014)

Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse., secondo le tariffe di cui all'allegato b)

Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie , secondo le tariffe di cui all'allegato c)

Articolo 30

Soggetto passivo

1- Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto.

2- Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone in caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Articolo 31

Esenzioni

(articolo modificato con delibera di C.C. n. 25 dell'11/04/2014)

1. - Sono esenti dal canone di concessione:

- a) - le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, e da enti religiosi di culto ammessi nello Stato;
- b) - le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, culturali, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione;
- c) - le occupazioni realizzate da Enti di cui alle lettere a , d per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale -
- d) - le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- e) - le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale -ONLUS, di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell' anagrafe unica delle ONLU istituita presso il Ministero delle Finanze,
- f) - le occupazioni per il commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un' ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- g) - le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- h) - le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazioni di spazi di servizio;
- i) - le occupazioni con rastrelliere e attrezzature di proprietà Comunale per deposito cicli;
- l) - le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- m) - le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture di acqua potabile o di irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- n) - le occupazioni di cui all' articolo 7, comma 6;
- o) - le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all' atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- p) - le occupazioni di aree cimiteriali;
- q) - le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
- r) - le occupazioni effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- s) - le occupazioni realizzate nel centro storico, come delimitato nella delibera di Consiglio Comunale n.113 del 29.12.1994, per gli interventi relativi all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza o per il recupero degli immobili di interesse storico , ai sensi dell'art. 1 della legge 449/97;
- t) - i passi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap,

u) - le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico o private nelle aree pubbliche a ciò destinate.

v) – Al fine di riqualificare aree prive di arredo urbano, ubicate nelle aree verdi, è prevista l'esenzione del cosap relativa alle occupazioni delle stesse con fioriere, attrezzature di arredo urbano, panchine, giostrine, collocate a cura di pubblici esercizi all'esterno del locale commerciale, semprechè le aree siano messe a disposizione di qualsiasi passante, indipendentemente dalla consumazione e non contengano messaggi pubblicitari e/o sponsor dell'azienda. L'occupazione sarà sempre autorizzata dal competente Ufficio comunale.

La manutenzione delle aree occupate, sia ordinaria che straordinaria, sarà sempre a cura e spese dell'esercente l'attività che andrà ad utilizzare il pubblico esercizio.

Per il costo delle attrezzature acquistate e posizionate a cura dell'azienda sulle aree innanzi indicate è prevista la riduzione del cosap, relativamente all'occupazione di suolo con tavolini e sedie, nella misura del 50% del capitale investito. Il beneficio della riduzione del cosap è subordinato alla stipula di apposita convenzione, che non è cedibile a terzi nel caso di subingresso all'azienda a qualsiasi titolo e lo stesso beneficio viene concesso per la durata da stabilirsi nella convenzione.

w) Sono esenti le occupazioni di aree di parcheggio pubblico a pagamento, assegnate mediante le procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente ad un concessionario del servizio a carico del quale è già previsto contrattualmente l'obbligo di corrispondere al Comune un canone concessorio o una partecipazione agli utili del servizio in misura fissa o percentuale.

x) Può essere ridotta o esentata del tutto, in relazione all'intervento proposto, dal canone di occupazione di suolo pubblico la superficie occupata con sedie e tavolini, per il periodo di rilascio della relativa autorizzazione, quando sussista una azione promossa dal titolare dell'esercizio commerciale finalizzata alla fruizione e valorizzazione di beni comunali. Tale possibilità dovrà essere sottoposta al vaglio ed approvazione della Giunta Comunale, con oneri ad esclusivo carico del promotore ed apposita convenzione con la quale saranno disciplinate le modalità concrete di attuazione.

Titolo IV

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 32

Versamento per occupazioni permanenti (articolo modificato con delibera di C.C. n. 10 del 2/3/2009)

1. - Il versamento del canone per le occupazioni permanenti "annuali" è effettuato ad anno solare, compreso, per intero, l'anno di rilascio della concessione nel termine di 30 gg. dal rilascio della medesima.

2. - Per le occupazioni permanenti "pluriennali" il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il 31 Marzo di ciascun anno.

3. - Le variazioni nella occupazione in corso d'anno comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

Articolo 33
Versamento per occupazione temporanea
(articolo modificato con delibera di C.C. n. 26 del 7/6/2011)

- 1.- Per le occupazioni temporanee il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone dovuto in un' unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata dell'occupazione.
 2. - Per le occupazioni ricorrenti, effettuate con sedie e tavolini, il rilascio della concessione è subordinato sia al pagamento del canone dovuto per l'anno per cui è richiesta l' occupazione che al saldo dei canoni dovuti per le occupazioni realizzate in periodi precedenti. L'onere della prova è a carico del richiedente la concessione.
 - 3.- L'importo delle occupazioni ricorrenti può essere rateizzato, su richiesta specifica del contribuente, con le modalità previste nell'articolo 34; Il rilascio della concessione è comunque subordinato al versamento della prima rata.
 - 4.- Per le occupazioni ricorrenti, effettuate con sedie e tavolini, il canone dovuto deve essere versato, ai sensi del comma 2 del presente articolo; nel caso ricorrano le condizioni previste dal comma 3, il numero delle rate è ridotto a tre, con versamento anticipato della prima rata, cui è subordinato il rilascio della concessione, e il saldo dell'ultima rata, coincidente con la data di cessazione dell'occupazione prevista nell'atto di concessione.
- Gli importi e le date di versamento delle rate saranno definiti nell'atto di convenzione a stipularsi e Il mancato o tardivo versamento alle date prestabilite, sarà assoggettato a sanzione, secondo le norme stabilite all'art.37, comma 6, del regolamento vigente.

Articolo 34
Norme comuni per il versamento
(articolo modificato con delibera di C.C. n. 26 del 7/6/2011)

1. - Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune o del concessionario.
2. - Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (con scadenza al 31/01, 30/04, 31/07 e 31/10), qualora l' ammontare del canone sia superiore a € 258,23.
3. - Qualora il Comune o il concessionario provveda ad inviare preavvisi prestampati ai fini del pagamento annuale del canone, le relative spese postali sono a carico dell'utente.

Articolo 35
Riscossione coattiva

1. - La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente con la procedura indicata nel Regio decreto 14 Aprile 1910 , n. 639 oppure mediante consegna del relativo ruolo al concessionario del servizio della riscossione, che vi provvede secondo le disposizioni recate dagli articoli 67 , 68 e 69 del Decreto Presidente Della Repubblica 28 gennaio 1988,n.43.
2. - Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all' occupante debitore nella misura determinata annualmente dalla Giunta comunale e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

3. - Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 36 **Rimborsi**

1. - Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall' occupante a titolo di canone di concessione provvede il funzionario di cui all' articolo 3. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare.

2. - Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.

Articolo 37 **Sanzioni**

(articolo modificato con delibera di C.C. n. 26 del 7/6/2011)

1. - Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con l' applicazione della sanzione amministrativa nella misura da lire € 103,29 a € 206,52, con l' osservanza delle disposizioni di cui al Capo I , Sezioni I e II della legge 24 novembre 1981 , n. 689 fatta eccezione di quanto stabilito nei successivi commi.

2. - Alle occupazioni abusive si applica una indennità pari al canone maggiorato del 25% considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate al trentesimo giorno precedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

3. - l'occupante abusivo è soggetto inoltre alla sanzione amministrativa pecuniaria pari alla somma di cui al comma precedente.

4. - In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento dell'indennità.

5. - L'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo non pregiudica l'irrogazione di quelle dell'art. 20, commi 4 e 5 del Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285.

6. - Per l'omesso, parziale, tardivo versamento, è dovuta una penalità pari al 10% dell'ammontare del canone omesso o versato tardivamente che decorre dal trentunesimo giorno fino al sessantesimo giorno rispetto alla scadenza stabilita dalla legge o da una norma regolamentare, successivamente, è dovuta una penalità pari 20% dell'ammontare del canone omesso o versato tardivamente

7. - Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell' attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

Articolo 38
Contenzioso

1. - Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell' articolo 5 della legge n.1034 del 1971.
2. - Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e quanto dovuto - restano riservate all' Autorità giudiziaria ordinaria.

Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 39
Disposizioni finali

1. - Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
- 2.- Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
- 3.- E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

Articolo 40
Disposizioni transitorie
(Articolo abrogato con delibera di C.C. n. 26 del 7/6/2011)